COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola c.a.p. 28842

REPUBBLICA ITALIANA

N. prot. **N. 03** Reg. delib.

Verbale Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Istituzione registro accesso civico e generalizzato.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTINOVE** del mese di **GENNAIO** ore... **.....18,30**....., convocata con appositi avvisi si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nella solita sala del Municipio e fatto l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1)	MANCINI Remigio	X	
2)	POSSA Mauro		X
3)	CLERICI Silvio	X	

Risultano assenti giustificati: POSSA MAuro

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Tranchida Rosanna

IL Sig. Remigio MANCINI nella sua qualita' di SINDACO assume la presidenza e constatata la legalita' dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

Vista la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013";

Ritenuto, nelle more dell'approvazione di apposito regolamento, di garantire l'esercizio del diritto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, che prevede due tipologie di accesso civico: 1) quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1); 2) quello generalizzato e universale relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2).

Considerato infatti che l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico, prevedendo, nella sua prima versione, che all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "amministrazione trasparenza" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione; questo tipo di accesso civico cd. "semplice", a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 97/2016 è disciplinato dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013;

Considerato che l'articolo 5 al comma 2 ha disciplinato un'altra diversa forma di accesso civico, il cd. "accesso generalizzato", prevedendo : "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"; La finalità della disciplina dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;

Considerato che in linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque, non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, non devono essere motivate ma devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, pertanto non sono ammesse richieste generiche.

Considerato che il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali. A tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

Visto l'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 :
- al comma 1 individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell'accesso civico;
- al comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela, minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell'accesso civico;
- al comma 3 conferma l'esclusione dell'accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 (es. procedimenti tributari, ovvero di pianificazione e

programmazione, ecc...).
Considerato che l'accesso generalizzato va altresì distinto dall'accesso cd. "documentale" disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, la cui finalità consiste nel porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari".

In tale forma di accesso il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", escludendo la L. 241/90 la possibilità di utilizzare il diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;

Considerato che l'ANAC ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblichino sui propri siti" al fine di rendere possibile un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione. Inoltre il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, da aggiornare almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico".

Ritenuto di attuare quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016, attraverso l'istituzione del registro delle domande di accesso generalizzato;

Pertanto, ad integrazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019, si specifica che: - tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare per la gestione del registro, inserendo tempestivamente i dati relativi alle domande di accesso generalizzato ricevute nonchè i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse; - il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso civico o generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data; L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ai seguenti indirizzi: e-mail : protocollo@comune.bognanco.vb.it o pec comune.bognanco@pecentilocali.it oppure mediante consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax. 4

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.to (Dott.ssa Rosanna Tranchida)

Visto l'articolo 48 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e sm
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) del presente atto; Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di richiamare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di istituire il registro delle domande di accesso civico semplice e generalizzato;
3. di trasmettere la presente all'Ufficio Protocollo e ai Responsabili di servizio per quanto di competenza.
Inoltre, la giunta, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione all'unanimità dei presenti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL, al fine di dare piena attuazione alla norma.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remigio Mancini	F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28 FEB. 2018

Bognanco, Lì 28 FEB. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

ESECUTIVITA' 29 GEN. 2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[X] perché trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°- D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

****

Per copia conforme all'originale.

Bognanco, Lì 28 FEB. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tranchida Rosanna